



Statuto Comunale
di
Volpago del Montello

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2000 e modificato con successive delibere di Consiglio Comunale n. 47 del 07.09.2006, n. 10 del 22/04/2013 e n. 46 del 23.11.2016)

INDICE ARTICOLI

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Territorio
- Art. 3 Simboli ufficiali e loro utilizzo
- Art. 4 Albo pretorio
- Art. 5 Rapporti con regione, provincia e altri enti
- Art. 6 Funzioni
- Art. 7 Sviluppo sociale
- Art. 8 Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 9 Sviluppo economico

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 10 Organi del comune

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
- Art. 12 Funzioni
- Art. 13 Attribuzioni
- Art. 14 Prima seduta del consiglio comunale
- Art. 15 Documento programmatico di mandato
- Art. 16 Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 17 Presidenza del consiglio comunale

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 18 I consiglieri comunali
- Art. 19 Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 20 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 21 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali
- Art. 22 Consigliere anziano
- Art. 23 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo

CAPO III° - COMMISSIONI

- Art. 24 Commissioni consiliari
- Art. 25 Commissioni di controllo e garanzia
- Art. 26 Commissioni comunali

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

- Art. 27 La giunta comunale
- Art. 28 Composizione e presidenza
- Art. 29 Anzianità degli assessori
- Art. 30 Durata in carica
- Art. 31 Sfiducia
- Art. 32 Cessazione di singoli assessori
- Art. 33 Funzionamento

CAPO V° - SINDACO

- Art. 34 Il sindaco
- Art. 35 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 36 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 37 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 38 Attribuzioni per le funzioni statali
- Art. 39 Funzioni sostitutive
- Art. 40 Dimissioni del sindaco

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 41 Principi e criteri direttivi
- Art. 42 Segretario comunale
- Art. 43 Funzioni del segretario comunale
- Art. 44 Direttore Generale
- Art. 45 Dirigenti e responsabili dei servizi
- Art. 46 Incarichi esterni

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 47 Servizi pubblici
- Art. 48 Gestione in economia
- Art. 49 Concessione a terzi
- Art. 50 Azienda speciale
- Art. 51 Istituzione
- Art. 52 Società di capitali

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

- Art. 53 Principi di cooperazione
- Art. 54 Convenzioni
- Art. 55 Consorzi
- Art. 56 Accordi di programma

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 57 Organismi e forme associative di partecipazione
- Art. 58 Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 59 Albo comunale delle associazioni e del volontariato

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 60 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 61 Diritto di iniziativa
- Art. 62 Procedure per la proposta di iniziativa
- Art. 63 Diritto di intervento nel procedimento

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 64 Referendum

Art. 65 Effetti del referendum

Art. 66 Disciplina del referendum

Art. 67 Consultazione su atti fondamentali

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 68 Pubblicità degli atti

Art. 69 Diritto di accesso e di informazione

Art. 70 Azione popolare

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

Art. 71 Difensore civico

TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72 Demanio e patrimonio

Art. 73 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 74 Controllo della gestione

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 Ambito di applicazione e procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 Revisione dello statuto

Art. 77 Entrata in vigore

Art. 78 Norma transitoria

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Volpago del Montello rappresenta la propria comunità e ne cura i bisogni e gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
2. Il Comune è ente autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa, esercita le proprie funzioni secondo le norme del presente Statuto, nell'ambito dei principi generali delle leggi della Repubblica.
3. L'Ente ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, affermazione dei valori della famiglia e della solidarietà, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei cittadini più deboli e disagiati;
 - b) valorizzazione dell'istruzione scolastica, pubblica e privata, delle attività sportive, delle attività culturali, delle tradizioni locali, della storia locale, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 - c) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
 - d) promozione della cultura dell'efficienza, trasparenza e imparzialità nelle strutture pubbliche, affinché possano garantire in misura sempre maggiore il soddisfacimento degli interessi dei cittadini, garantendo la loro partecipazione alle scelte pubbliche;
 - e) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e culturale.
 - f) assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti.

ART. 2 TERRITORIO

1. Il comune di Volpago del Montello comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
 - a) Volpago del Montello, capoluogo, nella quale è istituita la sede del comune e degli organi istituzionali;
 - b) Venegazzù;
 - c) Selva del Montello;
 - d) Santa Maria della Vittoria

ART. 3 SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

1. I simboli ufficiali del comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il gonfalone;
 - c) il sigillo.

2. Lo stemma è costituito dalla rappresentazione di due volpi ai lati di un monte verde sormontato da una quercia e da un tralcio di vite, su sfondo rosso.
3. Il gonfalone riproduce lo stemma.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed in corona la dicitura: “Comune di Volpago del Montello – Provincia di Treviso”.
5. Lo stemma è riportato nella corrispondenza e negli atti del Comune. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il sindaco può disporre l’esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una iniziativa. L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all’amministrazione comunale.
6. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

ART. 5 RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

1. Il comune, nell’ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.
3. Il comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

ART. 6 FUNZIONI

1. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. Il comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

ART. 7
SVILUPPO SOCIALE

1. Il comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti, e le funzioni relative alla collaborazione e agli scambi culturali con altre comunità, e con le comunità di volpaghesi emigrati all'estero.
2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.

ART. 8
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
 - a) allo sviluppo urbanistico armonioso, programmato, e corrispondente ai bisogni della comunità, allo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata che, nel rispetto delle leggi, migliori la qualità della vita dei cittadini, contemperando gli interessi pubblici e quelli privati;
 - b) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
 - c) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
 - d) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
 - e) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
 - f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
 - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

ART. 9
SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al comune:
 - a) favorire l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, quali occasione di crescita economica e sociale della comunità, collaborando con gli operatori economici e semplificando le procedure;
 - b) raccogliere i bisogni e gli interessi del tessuto economico locale, rappresentandone le istanze presso enti o realtà sovracomunali;
 - c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di collaborazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo e degli alimenti;
 - d) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;

- e) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi mediante idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità dei settori nell'interesse della comunità.

TITOLO II° - ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO I° - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

ART. 12 FUNZIONI

1. Il consiglio comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità;
 - b) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
 - c) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
 - d) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
 - e) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - f) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

ART. 13 ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale:
 - a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
 - c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni. Può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.
 - d) stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente.
2. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 14
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione del consiglio. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
 - a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
 - b) al giuramento del sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;
 - d) a tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
3. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri comunali.
L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 15
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro sei mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, approvato dalla giunta e sottoscritto dal sindaco, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Il documento programmatico viene presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione. Il sindaco e la giunta, qualora ritengano di accogliere osservazioni dei consiglieri, o comunque di apportare modifiche o integrazioni, presenteranno il documento programmatico alla prima seduta successiva del consiglio, depositandolo in segreteria nei termini e modi previsti per gli altri punti all'ordine del giorno.
4. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione si dà atto della coerenza con le linee programmatiche di mandato. L'approvazione del bilancio costituisce anche la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta, e i consiglieri potranno formulare osservazioni in merito.

ART. 16
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco, e in assenza di entrambi, dal consigliere anziano.

CAPO II° - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. La legge stabilisce l'indennità spettante ai consiglieri comunali.

ART. 19
DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
5. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
6. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 20
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali:
 - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;

- b) possono formulare interrogazioni e mozioni;
 - c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
 - e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - f) hanno diritto a percepire le indennità stabilite dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

ART. 21
DIMISSIONI, SOSPENSIONE,
DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 19. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

ART. 22
CONSIGLIERE ANZIANO

1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 23
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un nuovo gruppo o un gruppo misto che nomina al suo interno il capigruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale, e ha effetto dal giorno successivo alla sua protocollazione.
4. I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
 - a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b) per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

CAPO III° - COMMISSIONI

ART. 24
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

ART. 25
COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

1. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Sono considerate commissioni di controllo e garanzia quelle commissioni così definite espressamente nell'atto che le costituisce.

ART. 26
COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

ART. 27

LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio.
3. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
4. Collabora con il sindaco per le funzioni di controllo e di indirizzo dell'apparato degli uffici.

ART. 28

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, senza diritto di voto.
4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine con il quale la composizione della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio.

ART. 29

NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Se la nomina dell'assessore comprende la delega per particolari materie, anche il contenuto della delega sarà comunicato al consiglio ai sensi del primo comma.
3. Eventuali revoche o nomine successive, o mutamenti delle deleghe, verranno comunicati al consiglio nella prima seduta utile.

ART. 30
DURATA IN CARICA

1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

ART. 31
SFIDUCIA

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32
CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

ART. 33
FUNZIONAMENTO

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.

2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

CAPO V° - SINDACO

ART. 34 IL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza dell'Ente, di presidenza del consiglio e della giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 35 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza del comune, anche in giudizio;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - c) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il sindaco:
 - a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
 - aa) può conferire ad uno o più consiglieri comunali l'incarico di collaborare con gli Assessori o con il Sindaco stesso nell'ambito di singole materie o progettualità, fornendo un contributo di approfondimento, studio e ricerca, in connessione all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento; tale attività collaborativa non comporta in alcun caso l'adozione di atti a rilevanza esterna e non si configura come amministrazione attiva.
Il conferimento di tali incarichi, effettuato in forma scritta con l'indicazione della durata, non può comportare oneri a carico dell'Amministrazione;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - c) abrogato;

- d) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 50, 109 e 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
- f) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
- j) adotta le ordinanze previste dalla legge;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) stipula in rappresentanza del comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra enti territoriali;
- m) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- n) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
- o) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART 36 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART. 37 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

- a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;

- e) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 38
ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti.

ART. 39
FUNZIONI SOSTITUTIVE

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

ART. 40
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

TITOLO III° - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai dirigenti o ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

ART. 42

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di segretario comunale sono svolte dal vice segretario comunale.

ART. 43

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

ART. 44

DIRETTORE GENERALE

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

ART. 45
DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spettano ai dirigenti, o ai responsabili dei servizi qualora il comune sia privo di personale di qualifica dirigenziale, i compiti di gestione secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti dell'ente.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

ART. 46
INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI

ART. 47 SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi,
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal comune;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Agli organi delle società partecipate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso e di genere previste da leggi e regolamenti vigenti.

ART. 48 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

ART. 49 CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge.

ART. 50 AZIENDA SPECIALE

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di consigliere.
5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo statuto.

ART. 51 ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi, strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 50.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nelle loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 52
SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO V° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 53 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

ART. 54 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

ART. 55 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

- b) il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
 - c) il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

ART. 56
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale .
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 57

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.

ART. 57 – bis CONSULTE

1. Il Comune riconosce e promuove le Consulte di settore, assicurando loro, con le modalità previste dal regolamento, l'esercizio di funzioni consultive sulle materie di competenza del consiglio comunale.
2. In particolare, favorisce la costituzione di consulte-osservatorio nell'ambito economico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale, con funzioni propositive e consultive sui programmi di competenza del consiglio comunale.
3. L'istituzione delle consulte è disposta dal consiglio comunale e le modalità di funzionamento, da definirsi con apposito regolamento.

ART. 57 – ter

CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il comune può istituire i Consigli di Quartiere, quali organi rappresentativi delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del comune nonché quali organi di partecipazione e di collaborazione con l'amministrazione comunale. I consigli di quartiere perseguono finalità di aggregazione della popolazione del quartiere.
2. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di Quartiere definendone gli ambiti territoriali, le norme di auto organizzazione e le forme di collaborazione e partecipazione all'attività amministrativa del Comune.

ART. 58

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
 - a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;

- c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - d) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.
2. Il comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

ART. 59

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato sono iscritte in apposito albo o registro comunale.
2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare periodicamente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo previste da apposito regolamento.

CAPO II° - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 60

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il sindaco dà risposta scritta a tali istanze, petizioni e proposte, nei termini previsti da appositi regolamenti.

ART. 61

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) diminuzione, sotto qualsiasi forma, di tributi o tariffe;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
3. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
4. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART. 62
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sei mesi dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

ART. 63
DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

CAPO III° - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 64
REFERENDUM

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono esclusi dal referendum:
 - a) lo statuto comunale;
 - b) la diminuzione, sotto qualsiasi forma, di tributi locali e tariffe;
 - c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
 - d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) da settecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

ART. 65
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

ART. 66
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

ART. 67
CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche.

CAPO IV° - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 68
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.

ART. 69
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.
- 3. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
- 4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

ART. 70
AZIONE POPOLARE

- 1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
- 2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII° - DIFENSORE CIVICO

ART. 71 DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può nominare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.
4. È dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
6. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con accesso agli uffici e agli atti, salvo i casi di segreto d'ufficio o di tutela della riservatezza delle persone, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
7. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il consiglio comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.
8. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati, anche in deroga alle previsioni dei commi precedenti.

TITOLO VIII° - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 73 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

ART. 74 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO IX° - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 75

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

1. Il comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto.
3. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento sono depositati presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e di memorie in merito.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 76 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 77 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti; lo stesso procedimento si applica per le eventuali modifiche od integrazioni.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.